

## **Allegato A2**

### **Quadro normativo delle disposizioni di contenimento delle spese di funzionamento**

PAGINA BIANCA

## Disposizioni rivolte a tutte le pubbliche Amministrazioni

### Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, (legge finanziaria 2008)

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

Articolo 2 - (come modificato dall'articolo 8, c. 1, legge n. 122 del 30 luglio 2010)

Comma 593. contenimento delle spese postali e telefoniche.

In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

Con riferimento alla disposizione sopra citata, nonché alle disposizioni riportate nel prosieguo, si fa presente che le spese sono state oggetto di riduzione nei precedenti bilanci mediante il crescente utilizzo di sistemi di invio e comunicazioni telematici.

Con riferimento alla presente disposizione, è stata effettuata un'azione di contenimento della spesa, che per l'effetto risulta ridotta rispetto all'esercizio 2010.

Commi 618 – 623: disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese con particolare riferimento alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili strumentali.

Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono

eccedere, a decorrere dal 2011, la misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza delle spese così determinate rispetto a quelle relative all'anno 2007, deve essere versata al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno se supera il suddetto limite.

Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

Con riguardo alla presente disposizione non sono risultati importi da versare per l'anno 2014.

#### Legge n. 133 del 6 agosto 2008

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

#### Articolo 27 - Taglia-carta

Comma 1. al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento, rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre Amministrazioni.

In applicazione inoltre dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", la riduzione operata nell'ambito dei

capitoli di spesa interessati, con riguardo alla spesa INPS, si attestava ad un livello di risparmio complessivo superiore al suddetto limite e pari al 55,9%. Lo stanziamento, implementato in conseguenza dell'incorporazione degli Enti soppressi ex art. 21, comma 1, della Legge del 22 dicembre 2011 n. 214, è stato ridotto e l'economia concorre ai versamenti al bilancio dello Stato per effetto delle norme di contenimento.

Sempre con riferimento alla legge in argomento, la circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente riferimenti ed indicazioni per l'applicazione del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, ha chiarito che "ai versamenti da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si aggiungeranno quelli previsti dal comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010 - (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).

Si riportano, pertanto, le misure di contenimento ancora vigenti:

Articolo 61 - Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica

Comma 1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

Nell'applicare la norma sono stati esclusi gli Organi di direzione, amministrazione e controllo come evidenziato nella circolare n. 36/2008 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel prospetto "Allegato A", che segue, si riporta la riduzione operata dall'Istituto a partire dal 2009, in applicazione della norma (30% pari ad euro 420.705), nonché gli importi relativi all'ex INPDAP ed all'ex ENPALS impegnati per il versamento al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 8U1206025 per un totale di euro 528.377,24.

Comma 2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".

Comma 3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Per la disposizione in esame, con imputazione al capitolo 8U1206024, è stato impegnato l'importo di euro 102.500,00.

Comma 5. A decorrere dall'anno 2009 le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

Nel prospetto dedicato dell'allegato "A" si riporta la riduzione operata, a partire dal 2009, in applicazione della norma (50% pari ad euro 435.318) nonché gli ulteriori importi di derivazione ex INPDAP ed ex ENPALS, impegnati e versati al bilancio dello Stato.

Comma 17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa - omissis - sono versate annualmente dagli Enti e dalle Amministrazioni dotati di

autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli Enti territoriali e agli Enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

In applicazione del presente comma, come anticipato, entro il 31 marzo 2014 sono stati effettuati i seguenti versamenti, comprensivi delle riduzioni relative all'ex INPDAP ed all'ex ENPALS, con imputazione rispettivamente ai capitoli 8U1206025 e 8U1206024:

- art. 61, comma 1: euro 528.377,24;
- art. 61, commi 2 e 5: euro 677.645,13.

Articolo 67 - Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

Comma 3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità

di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

Comma 5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».

Comma 6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo.

In applicazione della presente disposizione è stato impegnato sul capitolo 8U1206027 e versato entro il 31 ottobre 2014 un importo pari ad euro 61.605.568,00. Inoltre, a seguito della certificazione dei relativi contratti collettivi, è stato impegnato sul medesimo capitolo 8U1206027 un importo integrativo per l'esercizio 2012 pari ad € 702.251,03.

#### Legge n. 122 del 30 luglio 2010

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 recante: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

## Articolo 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

omissis

Comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

riduzioni di spese ex art. 6, legge n. 122/2010, commi 1 e 3:

In applicazione dei citati commi è stato effettuato l'impegno ed il versamento, entro il 31 ottobre 2014, di euro 122.511,83 imputato al capitolo 8U1206025. Per l'esercizio 2014, in applicazione del suddetto comma 3, è stato altresì assunto l'impegno sul capitolo 8U1206025 per l'importo di € 7.348,67, in riferimento alle riduzioni operate sull'indennità corrisposta al Commissario dell'Istituto.

Comma 7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre

2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Per la disposizione sopra riportata sono stati versati, entro il 31 ottobre 2014 sul capitolo 8U1206024, gli importi relativi agli enti soppressi riportati nella scheda di dettaglio allegato "A", per un importo complessivo pari a € 561.604,69.

Inps Rendiconto generale 2014

Comma 8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente.

In applicazione del presente comma è stato effettuato, entro il 31 ottobre 2014, il versamento di euro 1.498.198,37 imputato al capitolo 8U1206024.

Comma 12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad

accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'Amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riferimento al presente comma è stato effettuato, entro il 31 ottobre 2014, il versamento di euro 6.683.213,12 imputato al capitolo 8U1206024.

Comma 13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Per la disposizione in esame è stato effettuato, entro il 31 ottobre 2014, il versamento di euro 3.838.851,08 imputato al capitolo 8U1206024.

Comma 14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le

autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Per quanto riguarda il presente comma l'Istituto ha versato al bilancio dello Stato, entro il 31 ottobre 2014 sul capitolo 8U1206024, l'importo di euro 121.261,62.

Omissis

Comma 21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, sono versate annualmente dagli Enti e dalle Amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per l'applicazione del presente comma che disciplina il versamento al bilancio dello Stato, entro il 31 ottobre 2014, delle somme provenienti dalle riduzioni già evidenziate, si fa rinvio ai commenti degli specifici commi.

Si fa presente che laddove l'importo rilevato a consuntivo è risultato inferiore al limite, le ulteriori riduzioni hanno costituito economie per l'Istituto da destinare alle altre normative di contenimento, emanate a decorrere dalla legge 183/2011.

Articolo 7 – Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione di contributi a favore di enti.

Commi 2, 3 e 5: viene soppresso l'IPOST e le relative funzioni sono trasferite all'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. La dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero pari al personale di ruolo in servizio presso l'IPOST.

Comma 8: tutte le competenze attribuite al Consiglio di amministrazione dalle disposizioni riguardanti gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni.

Commi 9 e 10: Con effetto dalla prima ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza, dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, nonché dei comitati territoriali, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

Comma 11: a partire dal 1° luglio 2010 gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS non possono superare l'importo massimo di euro 30,00 a seduta.

Comma 12: A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attività istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).

La scheda dell'allegato "A" riporta l'azzeramento dei suddetti emolumenti.

Comma 17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'articolo 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Si riportano i provvedimenti normativi che prevedono, specificatamente per l'Istituto, risparmi sul complesso delle spese di funzionamento, ovvero sulle spese per consumi intermedi, come individuati nella circolare MEF n. 31 del 23 ottobre 2012.

### Provvedimenti normativi emanati a partire dalla Legge di stabilità 2012

#### Legge n. 183 del 12 novembre 2011

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)"

#### Articolo 4 - Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

Comma 66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il Decreto interministeriale, adottato il 3 aprile 2012, ha definito le percentuali di riparto dell'importo delle riduzioni di spesa, ponendo a carico dell'Istituto l'80%, che corrisponde, a decorrere dal 2014, alla somma di 13,2 milioni. Il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è stato effettuato, per pari importo, entro il 31 ottobre 2014.

#### Legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

#### Articolo 21 - Soppressione enti e organismi

Comma 1. L 'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all' INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

Comma 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli

Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli Enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Con riferimento alla norma in esame è stato effettuato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di euro 100.000.000,00, entro la scadenza del 31 ottobre 2014.

Legge 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Art. 4 -Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

Comma 77. L'INPS e l'INAIL, nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è stato effettuato, per l'importo di euro 72.000.000,00, entro il 30 giugno 2014.

Legge n. 135 del 7 agosto 2012

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Art. 5 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, come sostituito dall'art. 15, comma 1 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89

" Comma 2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto."

Comma 3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e